



REGIONE
PIEMONTE



GAL Mongioie
Piazza Vittorio Veneto 1
12070 – Mombasiglio (CN)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
IL TURISMO COME MOTORE DI SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

Linea d'intervento 2 "Innovazione del sistema produttivo"

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Az. 2: Creazione di microimprese – 4^a finestra di apertura

Allegati al bando:

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A.1 Descrizione sintetica del progetto
 - Allegato A.2 Requisiti del Business Plan
 - Allegato A.2 bis Richiesta di validazione del Business Plan
 - Allegato A.3 Elenco e Curriculum vitae dei soci
 - Allegato A.4 Dichiarazione di Assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario/i dell'area e/o dei beni
 - Allegato A.5 Dichiarazione in materia di de minimis
- Allegato B Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo
- Allegato C Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato D Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Mongioie, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Mongioie, il cui tema strategico unificante è "Il turismo come motore di sviluppo del sistema economico locale".

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Mongioie si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1 . Integrazione del sistema relazionale,

Linea di intervento 2 . Innovazione del sistema produttivo,

Linea di intervento 3 . Valorizzazione del sistema culturale, paesaggistico e ambientale,

Linea di intervento 4 . Diversificazione del sistema di accoglienza

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 2 "Innovazione del sistema produttivo" la quale, secondo quanto previsto dal PSL "Il turismo come motore di sviluppo del sistema economico locale", si propone i seguenti obiettivi:

- completare l'efficienza strutturale delle filiere agroalimentari esistenti, migliorando i rapporti tra la produzione primaria e l'attività di trasformazione;
- rendere stabili le filiere di significato oggi soltanto potenziale, accrescendo il loro valore economico;
- creare le condizioni per la strutturazione di filiere corte, nel rapporto tra imprese agricole, artigianali e turistiche;
- organizzare una rete di vendita dei prodotti locali, secondo i principi dell'integrazione di territorio e della filiera corta;
- migliorare le *performance* ambientali delle imprese, per accrescere il loro contributo alla qualità complessiva del territorio.

Articolo 3 - Obiettivi della misura

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 2 "Innovazione del sistema produttivo" del PSL "Il turismo come motore di sviluppo del sistema economico locale", mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 312.2 – Creazione di microimprese

2. Secondo quanto previsto dal PSL, per quanto di interesse del presente bando, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- aumentare la competitività del sistema economico locale attraverso la creazione di nuove microimprese in stretta connessione con le tipicità locali; - incentivare l'integrazione intersettoriale e la costruzione di microfiliera locali; - favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali in contesti caratterizzati da marginalità socioeconomica.
Collegamento con i fabbisogni prioritari e con il tema strategico unificante	- miglioramento dell'efficienza produttiva delle aziende tramite l'introduzione dell'innovazione come fattore di competitività - consolidamento della rete commerciale locale, in una logica di tipicità e di copertura territoriale.
Collegamento con la linea di intervento	l'operazione rafforza il sistema produttivo locale premiando l'innovazione tecnica e organizzativa anche nei progetti proposti da imprese di nuova costituzione

3. In relazione agli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'Operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa (attivato nell'ambito della Misura 321.1), l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze delle imprese di nuova realizzazione. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno tenuti a partecipare.

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere finalizzati all'avviamento di nuove attività imprenditoriali sul territorio del GAL, in particolare:

- sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Alto	Dogliani	Montezemolo	Roccaforte Mondovì
Bagnasco	Farigliano	Niella Tanaro	Sale Langhe
Bastia Mondovì	Frabosa Soprana	Nucetto	Sale San Giovanni

Battifollo	Frabosa Sottana	Ormea	Saliceto
Briaglia	Garessio	Pamparato	San Michele Mondovì
Briga Alta	Leegno	Perlo	Scagnello
Caprauna	Lisio	Priero	Torre Mondovì
Castellino Tanaro	Marsaglia	Priola	Torresina
Castelnuovo di Ceva	Mombasiglio	Roascio	Viola
Ceva	Monasterolo Casotto	Roburent	Vicoforte
Cigliè	Monastero di Vasco	Rocca Cigliè	Villanova Mondovì
Clavesana	Montaldo di Mondovì		

Articolo 5 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando le microimprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005¹) che, all'atto della presentazione della domanda siano costituite da non oltre 180 giorni dalla presentazione della domanda stessa (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale) e che abbiano sede operativa nell'area del GAL, di cui al precedente articolo 4.

2. Le microimprese possono costituirsi come imprese individuali, società di persone o società di capitali, e almeno il 60 per cento del capitale deve appartenere a soci che non erano imprenditori nello stesso settore di attività² al momento della costituzione dell'impresa.

Non sono ammissibili:

- le domande presentate da microimprese in cui:
 - per le società di capitale, almeno il 60% del capitale non appartenga a soci che non erano imprenditori nello stesso settore di attività³ al momento della costituzione dell'impresa.
 - per le società di persone, almeno il 60% dei soci sia rappresentato da soggetti che non erano imprenditori nello stesso settore di attività⁴ al momento della costituzione

¹ Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati¹, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

² Per la definizione di *stessa attività* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria.

³ Per la definizione di *stessa attività* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria

⁴ Per la definizione di *stessa attività* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria

dell'impresa. Nel caso di società in accomandita (s.a.s. o s.a.p.a.), per il calcolo di tale percentuale non vanno considerati i soci accomandanti;

- soggetti beneficiari che intendano riavviare la stessa attività che svolgevano fino a due anni prima della presentazione della domanda come titolari o soci di imprese costituite e attive nello stesso settore di attività⁵.
- Le domande presentate da imprese agricole.

Articolo 6 - Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il sostegno a progetti connessi all'avvio di nuove attività imprenditoriali e si inserisce nella linea di intervento con il ruolo di motore di attrazione per nuovi investimenti sul territorio, coerenti con le caratteristiche del contesto e con le scelte strategiche del PSL, che guarda alla qualità, all'innovazione e alla sostenibilità delle scelte come elementi meritori della progettualità.

Nel rispetto di quanto previsto al precedente art.5, sono ammissibili a finanziamento i progetti finalizzati all'avviamento di nuove attività imprenditoriali in forma singola o associata, in particolare nei settori economici:

- servizi turistici;
- ricettività turistica;
- ristorazione;
- artigianato tipico;
- commercio al dettaglio legato all'offerta turistica;
- servizi legati all'offerta turistica (per esempio servizi di noleggio attrezzature sportive, servizio di prima spesa per arrivi previsti di sera tardi o nei festivi, ai fini della permanenza sia in residence che in casa appartamento vacanze e servizi di pulizie, servizio di accompagnamento turistico, servizi legati al benessere e cura della persona; servizio di *baby – sitting*; servizio transfert e noleggio auto, servizi di *incoming* rivolti a tour operator stranieri - legati alla ricerca di trasporti, ristoranti alberghi e guide nelle zone da visitare turisticamente- ; servizi organizzativi di catering e di organizzazioni di feste ed eventi).

Il GAL, come ha indicato nel proprio PSL, sosterrà investimenti finalizzati a raggiungere:

- Progettare i contenuti dell'impresa, misurarne la sostenibilità economica – finanziaria, inserirla nelle procedure normative previste dalla normativa vigente;
- Allestire i locali di produzione o di erogazione dei servizi (impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali alla tipologia di attività esercitata, opere edili indispensabili per la funzionalità degli impianti);

⁵ Per la definizione di *stessa attività* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria.

- Sostenere i costi di esercizio per i primi due anni di attività.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- spese di costituzione societaria, purché non anteriori a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- spese di tutoraggio, costi di esercizio e spese amministrative per i primi due anni di attività, nel limite del 5% dell'investimento ritenuto ammissibile;
- acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
- acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso hardware) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali strettamente connessi alla funzionalità degli interventi nel limite del 25% dell'investimento ritenuto ammissibile;
- consulenze specialistiche, comprese quelle per la redazione del progetto d'impresa e del Business Plan fino ad un massimo di 3.000,00 euro, e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 6% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A4).

3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente dalla descrizione del progetto presentata in sede di candidatura, redatta secondo il modulo di cui all'Allegato A.2.

Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;

- acquisizione di beni a noleggio e in leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione.

3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'art.71, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (CE) n.1698/2005. Per le imprese, in ogni caso, l'IVA non è un costo ammissibile a contributo.

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 40% della spesa ammessa.
2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n. 1998/2006), fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10.

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 5, per ogni domanda di contributo:
 - la spesa minima ammissibile è pari ad € 10.000,00;
 - la spesa massima ammissibile è pari ad € 150.000,00.
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Mongioie per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312.2 risultano pari a € 94.553,45, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Fatti salvi i requisiti di cui all'art. 5, la partecipazione al bando è subordinata alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sostenibilità economica da stabilire sulla base delle informazioni fornite dall'impresa nella descrizione del suo progetto (Allegato A.1) e nel *business plan* (Allegato A.2). Per l'elaborazione del progetto di creazione d'impresa e del *business plan* i soggetti di cui al precedente art.5 potranno eventualmente usufruire dei servizi offerti dallo sportello per la "Creazione d'impresa" offerto dalla Provincia di Cuneo, il cui recapito è indicato al successivo art. 35. L'Amministrazione provinciale rende tale servizio per la creazione di nuove imprese nel rispetto degli indirizzi del POR FSE 2007-2013 Regione Piemonte per l'annualità in corso, disponibili alla pagina:<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/integrati/htm>. Il servizio si rivolge esclusivamente alle persone fisiche interessate a creare una nuova impresa; non possono quindi

fruire dei servizi resi dalla Provincia di Cuneo le imprese già costituite, seppure entro i termini di cui all'art.5 comma 1. Queste ultime non potranno pertanto beneficiare, per l'elaborazione del progetto di creazione d'impresa e del *business plan*, dell'assistenza gratuita offerta dagli sportelli provinciali; i costi eventualmente sostenuti per l'elaborazione di tali documenti, necessari ai fini della presentazione della candidatura, potranno in ogni caso essere ammessi a contributo ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7, comma 1, ultimo trattino.

2. Nel caso in cui i potenziali beneficiari abbiano usufruito dei servizi di creazione d'impresa della Provincia di Cuneo, la validazione del business plan da parte dell'Amministrazione provinciale rappresenta il requisito indispensabile per la presentazione della domanda di contributo.

Qualora, invece, i potenziali beneficiari non abbiano utilizzato i servizi provinciali per la creazione d'impresa, dovranno inviare il business plan, mediante l'utilizzo dell'apposito fac – simile (allegato A2 bis) all'Amministrazione provinciale, , per il rilascio del parere di validazione definitivo sul medesimo. Nel caso validazione positiva dovranno allegare copia del parere di validazione rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

3. Al momento della domanda di finanziamento le microimprese beneficiarie devono essere costituite in data non anteriore a 180 giorni (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale).

4. Al momento della presentazione della domanda di finanziamento la microimpresa può essere inattiva, purché dimostri di avere avviato l'attività alla richiesta di erogazione anche solo parziale (anticipo) del contributo pubblico.

5. Le microimprese che fanno domanda di finanziamento devono:

- rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis" (Allegato A5).

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 312.1 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:

- A. del punteggio attribuito in base alla rispondenza a priorità di rilievo generale;
- B. del punteggio attribuito in base alla qualità del progetto.

3. Le priorità di rilievo generale, oggetto della valutazione delle domande di contributo, sono di seguito riportate:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
REQUISITI PERSONALI DEL SOGGETTO PROPONENTE (massimo 5 punti)	L'intervento è proposto da: ditte individuali il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni oppure da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni	5 p.ti
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO (massimo 8 punti)	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota superiore a 1.200 metri s.l.m.	8 p.ti
	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota compresa nella fascia altimetrica fra 1.000 (compresi) e 1.200 metri s.l.m.	6 p.ti
	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota compresa nella fascia altimetrica fra 700 (compresi) e 999 metri s.l.m.	4 p.ti
	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota inferiore a 700 metri s.l.m.	2 p.ti
SETTORI DI INTERVENTO (massimo 10 punti)	La nuova impresa opererà nel settore turismo e, in particolare: A. servizi turistici B. ricettività turistica C. ristorazione	10 p.ti 8 p.ti 6 p.ti
	D. La nuova impresa opererà nei settori dell'artigianato tipico: • del comparto MANIFATTURIERO e precisamente dei sotto settori: - Ceramica; - Conservazione e restauro in edilizia; - Metalli comuni; - Legno; - Restauro ligneo. • del comparto AGROALIMENTARE e precisamente dei sottosettori: - Caseario; - Cioccolato, caramelle, torrone; - Pasticceria fresca e secca, gelato; - Distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione; - Gastronomia e prodotti sotto vetro; - Pasta fresca; - Panificazione; - Lavorazione salumi.	5 pti
	E. La nuova impresa opererà nel settore servizi legati all'offerta turistica	9 p.ti

	F. La nuova impresa opererà come commercio al dettaglio legato all'offerta turistica	8 p.ti
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEL RICHIEDENTE (massimo 8 punti)	L'intervento è proposto da: ditte individuali il cui titolare sia inoccupato o disoccupato in cerca di occupazione oppure da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da persone inoccupate o disoccupate in cerca di occupazione	8 p.ti
	L'intervento è proposto da: ditte individuali il cui titolare sia occupato con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue e/o con orario ridotto oppure da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da persone occupate con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue e/o con orario ridotto	4 p.ti

4. I parametri sulla base di cui sarà valutata la qualità del progetto proposto sono le seguenti:

Competenze dei soci (sezione descrittiva 2, punto 2.1 dell'Allegato A2))		Alta = 6 Punti Media = 3 Punti
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto (allegato A2 – Sezione descrittiva 2)		Alta = 6 Punti Media = 3 Punti
COOPERAZIONE CON ALTRE IMPRESE DEL TERRITORIO (massimo 6 punti)	L'impresa utilizza (o si impegna ad utilizzare), nel proprio ciclo produttivo o nell'allestimento del proprio servizio, prodotti di artigianato manifatturiero e agroalimentare realizzati da produttori con sede sul territorio di cui al precedente art. 4. L'impiego in azienda di prodotti locali dovrà essere evidenziato nell'ambito dell'Allegato 2, sezione 2, punto C	Alta = 6 punti (nel caso di collaborazioni che prevedano 3 o più fornitori) Media = 4 punti (nel caso di collaborazioni che prevedano fino a due fornitori locali)
EQUILIBRIO DELL'IMPRESA (massimo 10 punti)	La descrizione della capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario è sufficientemente chiara ed approfondita (come desumibile dall'Allegato 2)	5 p.ti

	La descrizione della capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario è molto chiara ed approfondita (indicare riferimento al business plan, allegato...)	10 p.ti
FORMAZIONE DEL RICHIEDENTE (massimo 8 punti)	L'intervento è proposto da imprese il cui titolare/legale rappresentante disponga di un titolo di studio e/o di attestati professionali specifici per il settore di intervento in cui si intende avviare l'attività (ad esempio, diploma di scuola alberghiera per chi intende realizzare una nuova impresa ricettiva)	8 p.ti
DATI, FONTI E ARGOMENTAZIONI (massimo 3 punti)	Livello di completezza e di dettaglio dei dati, delle fonti e delle argomentazioni che accompagnano le ipotesi su cui è costruito il <i>business plan</i>	Alto:3 pti
		Medio 2 p.ti

2. Il punteggio massimo complessivamente ottenibile da una domanda di contributo è pari a **70 punti**.

3. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di **28 punti**.

4. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilato in ogni parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con i seguenti allegati:

1. Descrizione sintetica del progetto e piano degli investimenti (Allegato A1)
2. Business plan (redatto secondo i requisiti minimi indicati nell'Allegato A.2), corredato della comunicazione di validazione, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.
3. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le imprese costituite in forma societaria redatto in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione della domanda;
4. Elenco e CV personali del legale rappresentante e di tutti i soci (Allegato A3);
5. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
6. Certificato di attribuzione della Partita Iva (se disponibile);
7. Visura camerale storica del legale rappresentante e di tutti i soci (in caso di ditta individuale, solo la misura camerale storica del titolare);

8. Per le imprese artigiane, copia del certificato d'iscrizione all'albo artigiani (se disponibile);
9. Per le imprese che operano in *franchising*, copia del relativo contratto.
10. Dichiarazione di Assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario/i dell'area e/o dei beni (edifici, manufatti, pertinenze) se diverso dal richiedente del bene oppure titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati (non è valido il compromesso di vendita (Allegato A4))
11. Dichiarazione in materia di *de minimis* (Allegato A5)
12. Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
13. Disegni preliminari per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
14. Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte (e scaricabile dal <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/>), Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
15. Tre preventivi **in originale** di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.
 1. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
16. Tre preventivi **in originale** di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica

17. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
18. Fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 10 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

5. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE - PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino
(fax 011/4325651) .*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il link: "piano di sviluppo rurale - vai"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati" oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane).

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 17.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Mongioie** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Piazza Vittorio Veneto 1 - 12070 Mombasiglio (CN)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Creazione di microimprese*" oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 312.2*").

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco contenuto nel precedenti art. 14.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, con una procedura "a sportello aperto".

Nel periodo di attivazione dello sportello, a decorrere dalla data della sua apertura, saranno sottoposte ad istruttoria e valutate ai fini dell'ammissione a finanziamento le domande pervenute entro singoli ambiti temporali indicativi di 120 giorni; al termine di ciascun ambito temporale, pur rimanendo aperto lo sportello, il GAL procederà alla valutazione delle domande pervenute

nell'ambito temporale stesso e alla predisposizione della relativa graduatoria, secondo le procedure definite nel presente bando.

La scadenza della **quarta** finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo è **il 28 giugno 2013**.

2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico (art. 15 comma 1, lett. b)

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati all'art. 14, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione

integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 20.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
- b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Mongioie comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;

- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 30.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 9.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Mongioie, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati dopo la data di invio della domanda in forma cartacea (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda di aiuto), qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.

4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Con il provvedimento di ammissione a contributo, il G.A.L. provvederà a definire:

- il termine entro il quale devono essere conclusi gli interventi, emesse le fatture ed effettuati i relativi pagamenti;
- il termine entro il quale deve procedersi alla rendicontazione al G.A.L. della spesa sostenuta tramite nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 32.

2. Gli interventi dovranno essere conclusi:

- entro 12 mesi dalla data di ammissione al contributo, se sono previsti interventi complessi (per esempio lavori di costruzione e ristrutturazione, posa di impianti, ecc.);
- entro 6 mesi dalla data di ammissione al contributo, se sono previsti interventi non complessi (per esempio acquisto di arredi, impianti immediatamente utilizzabili, ecc...).

3. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA.

Inoltre non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli e destinazione d'uso

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di interventi di adeguamento strutturale;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

3. Nel periodo come sopra definito, i servizi realizzati e/o acquisiti non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore tali da impedire la continuazione dell'attività, che dovranno venire valutate dal GAL.

4. Nel periodo di cui sopra è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;

- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo

all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

Le ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea di intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico, non sono ammesse varianti.

Articolo 29 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

Articolo 30 -Restituzione e recupero delle agevolazioni erogate

1. Al GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo.

2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 31 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di una visita *in situ* (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro

l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 32- Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

a. **Anticipi:** le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione fino al **50%** del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica *on line* e come conferma cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

b. **Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:** per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del GAL e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stati di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dal beneficiario.

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di acconto o S.A.L. in modo informatico ;
- documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti e ogni altro documento necessario previsti dal bando, dalle disposizioni attuative e dai manuali procedurali delle singole misure predisposti da Arpea.

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste nei Manuali procedurali dell'ARPEA e all'art. 41 del presente bando.

2. L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente. Il massimo contributo erogabile (per anticipi e acconti) prima del saldo è l'80%.
3. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.
4. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
 - domanda di pagamento di saldo in forma informatica e cartacea;
 - documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'articolo 28 del presente bando;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
 - dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
 - fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 33- Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
 - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 34 - Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

Articolo 35 – Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento, presso la sede del G.A.L. Mongioie, Piazza Vittorio Veneto 1 - 12070 Mombasiglio (CN), nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Lunedì	9-13
Martedì	9-16
Mercoledì	9-13
Giovedì	9-13

2. Per richiedere informazioni e assistenza al servizio “Creazione d’impresa” offerto dalla Provincia di Cuneo, è possibile rivolgersi al G.A.L. Mongioie oppure verificare modalità ed orari pubblicate alla pagina http://www.provincia.cuneo.it/creazione_impresa/index.jsp

Articolo 36 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l’apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Mongioie si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Mongioie, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL (www.mongioie-leader.it)

4. L’Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR.

Articolo 37 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del G.A.L. Mongioie www.mongioie-leader.it e trasmesso via mail, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comuni del G.A.L.,
- Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese,
- Soci del G.A.L.

Mombasiglio, 22 marzo 2013